



COMUNE DI GAVORRANO  
PROVINCIA DI GROSSETO

***REGOLAMENTO  
GENERALE  
DELLE  
ENTRATE TRIBUTARIE***

(approvato con delibera Consiglio Comunale n.18 del 26/04/2007; modificato ed integrato delibera C.C.:  
n.24 del 30/04/2008 ; n.48 del 27/10/2016; n. 46 del 30/09/2020)



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI .....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.....	3
Art. 2- Regolamenti specifici delle entrate.....	3
CAPO II-GESTIONE DEI TRIBUTI.....	3
Art. 3- Soggetti responsabili delle entrate .....	3
Art. 4 - Modalità di gestione .....	4
Art. 5 - Attività di accertamento dei tributi.....	5
Art. 6 - Contenuto degli avvisi di accertamento.....	5
Art. 7- Attività di notifica degli atti di accertamento .....	6
Art. 8 - Riscossione .....	6
Art. 9 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione.....	6
Art. 10 - Autotutela .....	7
Art. 11 - Rimborsi .....	8
Art. 12 - Interessi.....	8
Art. 13 - Rateazioni.....	8
Art. 14 - Versamenti .....	9
Art. 15 - Compensazione .....	10
Art. 16 - Accollo del debito .....	10
Art. 17 – Divieti di compensazione ed accollo .....	11
Art. 18 - Contenzioso tributario .....	12
Art. 19 - Rapporti con gli altri uffici.....	12
CAPO III - RAPPORTI CON I CITTADINI.....	13
Art. 20 - Informazione dei contribuenti .....	13
Art. 21 - Contenuto dei regolamenti.....	13
Art. 22 - Trasparenza e semplificazione .....	13
Art. 23 - Tutela della buona fede .....	14
CAPO IV - DISCIPLINA DELL'INTERPELLO.....	15
Art. 24 - Oggetto .....	15
Art. 25 - Presentazione dell'istanza.....	15
Art. 26 - Risposta del Comune.....	15
Art. 27 - Effetti dell'interpello .....	15
CAPO V - DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....	16
Art. 28 - Disciplina generale .....	16
Art. 29 - Procedimento ad iniziativa del Comune .....	16
Art. 30 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	16
Art. 31 - Perfezionamento dell'accertamento con adesione .....	17
Art. 32 - Effetti dell'accertamento con adesione .....	18
CAPO VI- DISCIPLINA DEL RECLAMO/MEDIAZIONE.....	18
Art. 33 - Reclamo/Mediazione .....	18
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI .....	19
Art. 34 - Entrata in vigore.....	19



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### *Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento*

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le entrate tributarie del Comune.
2. È esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. La finalità del presente regolamento è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e trasparenza nei rapporti con gli uffici tributari, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

### *Art. 2- Regolamenti specifici delle entrate*

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.
3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

## CAPO II-GESTIONE DEI TRIBUTI

### *Art. 3- Soggetti responsabili delle entrate*

1. Nel caso di gestione in economia da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate i funzionari e gli incaricati ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.
1. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; i predetti funzionari sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione,



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

3. Il responsabile dell'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.
4. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità. Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
5. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità. Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
6. La Giunta Comunale può, nel rispetto delle procedure previste dalla specifica disciplina di settore, istituire un fondo per l'erogazione di un incentivo al personale addetto agli uffici tributari del Comune, attribuibile, sulla base degli obiettivi rag-giunti, in relazione a specifici programmi o progetti.

## ***Art. 4 - Modalità di gestione***

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

- in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267/2000,
  - mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.
2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
  3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità

## *Art. 5 - Attività di accertamento dei tributi*

1. I soggetti di cui all'art. 3 procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

## *Art. 6 - Contenuto degli avvisi di accertamento*

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

## *Art. 7- Attività di notifica degli atti di accertamento*

1. Per la notifica degli atti di cui all'art. 5, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 3.
4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

## *Art. 8 - Riscossione*

1. La riscossione volontaria avviene secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.
2. Nella definizione di tali modalità devono essere perseguite la velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento stesso.
3. La riscossione coattiva avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.
4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## *Art. 9 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione*

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del Responsabile del tributo, previa verifica del Responsabile del Settore economico- finanziario e su



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

2. I crediti di difficile riscossione possono essere altresì stralciati dal conto di bilancio secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo.
3. Tali crediti, sono trascritti, a cura del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

## *Art. 10 - Autotutela*

1. Il Comune, con provvedimento del soggetto di cui all'art. 3, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.
2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato.
3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro **60** giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.
4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:
5.
  - ▲ vi sia una doppia imposizione;
  - ▲ vi sia un errore di persona;
  - ▲ i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
  - ▲ il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;
  - ▲ sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi od errori sul presupposto del tributo rilevabili da documentazione già in possesso dell'ufficio tributi al momento dell'emissione del provvedimento o comunque pervenuta prima che l'atto sia divenuto definitivo.
6. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
7. L'annullamento dell'atto in pendenza di giudizio può essere effettuato
8. previa valutazione dei seguenti fattori:
  - ▲ probabilità di soccombenza dell'ente,
  - ▲ importo delle spese inerenti il contenzioso,
  - ▲ valore della lite.



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

9. In nessun caso sarà possibile emettere il provvedimento di cui al comma 1 qualora l'atto sia stato oggetto di sentenza definitiva favorevole all'ente.

## *Art. 11 - Rimborsi*

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## *Art. 12 - Interessi*

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## *Art. 13 - Rateazioni*

1. Per le entrate iscritte a ruolo le istanze di rateazione dovranno essere rivolte all'agente della riscossione competente ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 29.09.1973, n. 602, così come modificato dall'art.36 del D.L. 31.12.2007 n.248, convertito con modificazioni in L. 28.02.2008 n.31.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
3. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.
4. Su richiesta del contribuente, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale, con l'obbligo di trasmettere le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di 60 rate, secondo lo schema seguente:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 - fino a 5 rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00 - da 6 a 12 rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 - da 13 a 24 rate mensili;





# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

- da € 6.000,01 a € 20.000,00 - da 25 a 36 rate mensili;
  - oltre € 20.000,00 - 37 a 60 rate mensili.
5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione entro 20gg. dall'inadempimento;
  6. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 20.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.
  7. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni oggettive della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.

## *Art. 14 - Versamenti*

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (TARI giornaliera e T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. temporanea), per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1, ovvero € 12,00.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi,



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

4. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
5. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## *Art. 15 - Compensazione*

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.
2. La compensazione può essere effettuata in relazione alla medesima entrata o ad entrate diverse, con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti; sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.
3. Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione nei termini di versamento del tributo, senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
4. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - ▲ generalità e codice fiscale del contribuente;
  - ▲ l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
  - ▲ l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.
5. In alternativa potrà utilizzare l'apposita modulistica presente sul sito del Comune di Gavorrano.
6. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
7. Se entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta nessun atto è adottato e comunicato e se il caso di specie lo consente, i richiedenti possono procedere compensazione, versando nei termini di legge le somme eventualmente ancora dovute a seguito della compensazione. Resta salva la facoltà del comune di recuperare gli importi erroneamente compensati in sede di verifica.

## *Art. 16 - Accollo del debito*

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. L'obbligazione tributaria può essere estinta per



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del Comune, in relazione al medesimo tributo, anche se riferito a diversi anni d'imposta.

2. Ai fini del presente regolamento il debitore è definito "accollato" e colui che assume il debito è definito "accollante".
3. L'accollo di tipo ordinario consiste nell'assunzione da parte dell'accollante del debito nei confronti dell'Amministrazione comunale che grava in capo all'accollato, a prescindere dall'esistenza di eventuali crediti vantati da entrambi i soggetti.
4. L'obbligazione può essere altresì estinta per compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del Comune in relazione al medesimo tributo anche se riferiti a diversi anni d'imposta, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni nei confronti del debitore, come previste da leggi e regolamenti.
5. L'accollo ordinario o con compensazione non è applicabile per crediti prescritti o per i quali sia intervenuta decadenza nei modi e nei termini di legge o di regolamento.
6. La compensazione determina l'estinzione di debiti od obbligazioni che l'accollato dovrà assolvere successivamente alla data di presentazione dell'istanza, con crediti già maturati dall'accollante. E' consentito altresì l'accollo, anche con compensazione, di debiti già maturati dall'accollato
7. L'accollo ordinario o con compensazione deve essere comunicato mediante istanza scritta, avanzata e sottoscritta separatamente o congiuntamente dall'accollato e dall'accollante e dove l'accollante rinuncia la rimborso delle cifre a credito.
8. Il mancato adempimento dell'accollante, comporta l'immediata attivazione delle procedure di riscossione coattiva verso l'accollato.
9. Se entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta nessun atto è adottato e comunicato e se il caso di specie lo consente, i richiedenti possono procedere all'accollo, versando nei termini di legge le somme eventualmente ancora dovute a seguito della compensazione. Resta salva la facoltà del comune di recuperare gli importi erroneamente compensati in sede di verifica.

## ***Art. 17 – Divieti di compensazione ed accollo***

1. La compensazione e l'accollo non sono possibili nei seguenti casi:
  - ▲ intervenuta decadenza del diritto al rimborso, secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
  - ▲ somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
  - ▲ tributi dovuti da soggetti sottoposti a procedure concorsuali o fallimentari.



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

## *Art. 18 - Contenzioso tributario*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco (in alternativa la norma prevede che l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio), quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente (l'art. 1, comma 778, L. 160/2019 attribuisce al funzionario responsabile dell'imposta municipale propria la funzione di rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa).
3. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.
4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
5. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il rappresentante dell'Ente, all'atto della costituzione in giudizio ovvero ad esito della discussione in pubblica udienza, produce nota spese redatta sulla base delle disposizioni dettate dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, relativo alla liquidazione del compenso spettante agli avvocati.
6. Negli atti di costituzione in giudizio, l'ufficio provvede ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, per garantire la regolare esecuzione delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica da parte della segreteria della Commissione tributaria e della controparte.
7. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco

## *Art. 19 - Rapporti con gli altri uffici*

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui all'art. 3 la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui all'art.5.

## CAPO III - RAPPORTI CON I CITTADINI

### *Art. 20 - Informazione dei contribuenti*

1. Gli uffici comunali devono assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.
2. Gli uffici devono altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.
3. Devono essere portati a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei i provvedimenti emessi dal Comune inerenti l'organizzazione, le funzioni e i procedimenti in materia tributaria.

### *Art. 21 - Contenuto dei regolamenti*

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. Le norme regolamentari dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

### *Art. 22 - Trasparenza e semplificazione*

1. Al contribuente deve essere assicurata l'effettiva conoscenza degli atti allo stesso destinati. A tal fine il Comune provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

2. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
3. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a conoscenza dell'Ente dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.
4. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
6. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Comune deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

## ***Art. 23 - Tutela della buona fede***

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

## CAPO IV - DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

### *Art. 24 - Oggetto*

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.

### *Art. 25 - Presentazione dell'istanza*

1. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso.
2. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.

### *Art. 26 - Risposta del Comune*

1. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
2. Qualora la risposta non venga emessa entro il termine di cui al comma 1, opera la presunzione che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Il Comune ha facoltà, una sola volta nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini di cui al comma 1 ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.

### *Art. 27 - Effetti dell'interpello*

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se presunta ai sensi dell'art. 23, comma 2, è nullo.

## CAPO V - DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

### *Art. 28 - Disciplina generale*

1. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

### *Art. 29 - Procedimento ad iniziativa del Comune*

1. Il soggetto di cui all'art. 3, qualora lo ritenga opportuno per evitare l'insorgenza di contenzioso, valutata l'entità della cifra dovuta, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare ai soggetti obbligati invito a presentarsi, nel quale sono indicati:
  - ▲ la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento,
  - ▲ i periodi di imposta suscettibili di accertamento,
  - ▲ il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

### *Art. 30 - Procedimento ad iniziativa del contribuente*

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 26, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.





# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

2. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.
3. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

## *Art. 31 - Perfezionamento dell'accertamento con adesione*

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal soggetto di cui all'art. 3.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto.
4. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente come da art.13 del presente regolamento.
5. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 3. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
6. In caso di mancato versamento anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
  - ▲ perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
  - ▲ dovrà corrispondere gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
- 7.
8. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa all'eventuale prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
9. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 3, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione dell'eventuale garanzia, previsti dai commi 4, 5 e 6.
10. In caso di tributi riscossi tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

## *Art. 32 - Effetti dell'accertamento con adesione*

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce l'atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
3. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.
4. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
5. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

## **CAPO VI- DISCIPLINA DEL RECLAMO/MEDIAZIONE**

### *Art. 33 - Reclamo/Mediazione*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17bis D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e successive ulteriori modifiche, in caso di presentazione di ricorso contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata, compatibilmente con la struttura organizzativa interna, da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo, nominato con delibera di Giunta tra soggetti interni all'Amministrazione che siano dotati di specifiche competenze in materia tributaria.



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

2. Il Sindaco può nominare come mediatore del Comune anche un soggetto esterno all'Amministrazione, a condizione che sia dotato di specifiche competenze in materia tributaria e che la gestione del procedimento di mediazione non comporti costi aggiuntivi per il contribuente che ha proposto il reclamo.
3. A seguito della presentazione di un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'Ufficio Tributi provvede, mediante formale avviso notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla convocazione del contribuente entro i termini di legge, per rendere possibile il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente, secondo le disposizioni normative vigenti.
4. Durante la fase istruttoria del procedimento, il contribuente può essere invitato al contraddittorio davanti al Mediatore nominato dall'Amministrazione, per valutare se vi siano le condizioni per raggiungere un accordo di mediazione. Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi con:
  - annullamento in autotutela dell'atto impugnato;
  - accordo di mediazione che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente. Le sanzioni che risultino dovute dal contribuente sono applicate nella misura del 35% del minimo edittale. La mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell'intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la rateizzazione);
  - provvedimento di diniego della mediazione;
  - nessuna risposta da parte dell'Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a silenzio rigetto.

## CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

### *Art. 34 - Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2020**.
2. Le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 8, 11, 12,14,15,16 del presente regolamento si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data del 1° gennaio 2015.